

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 25 GENNAIO 1963

(83^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda, e del vincolo alberghiero » (2362) (D' iniziativa dei deputati Rocchetti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . Pag.	1120, 1121, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1137, 1138, 1140
BANFI	1122, 1126, 1130, 1131
BERLINGIERI, relatore	1131, 1136, 1137
BONAFINI	1123, 1125, 1126, 1128, 1129, 1131, 1132, 1139
BOSCO, Ministro di grazia e giustizia	1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1137, 1138
CAPALOZZA	1120, 1121, 1122, 1126, 1127, 1131, 1136
CAROLI	1128, 1138
FRANZA	1135, 1136
GRAMEGNA	1122, 1123, 1132, 1134, 1135, 1138
JODICE	1124, 1125, 1126, 1133, 1136, 1137, 1138
LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo	1124, 1129
MICARA	1122, 1127, 1130, 1133, 1136
MONNI	1123, 1125, 1131, 1132, 1136, 1137

RICCIO Pag.	1120, 1130, 1132, 1134, 1135, 1138
SIBILLE	1132
TERRACINI	1133, 1134, 1137

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Gramegna, Latini, Magliano, Massari, Monni, Riccio, Romano Antonio, Sand e Terracini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Armando, Papalia e Picchiotti sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Sibille, Banfi e Bonafini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Franza e Micara.

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bosco, il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mannironi e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Lombardi.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rocchetti ed altri: « Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda, e del vincolo alberghiero » (2362)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rocchetti, Belotti, De' Cocci, Anzilotti, Mattarelli Gino, Origlia, Di Giannantonio, Larussa, Agosta, Simonacci e Borin: « Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda, e del vincolo alberghiero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come è noto agli onorevoli colleghi, questo disegno di legge, deferito alla nostra Commissione in sede deliberante, era stato, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, trasferito alla sede referente.

In un secondo tempo la Commissione richiese all'unanimità che il disegno di legge stesso le fosse nuovamente assegnato in sede deliberante.

Sono lieto di comunicare ai colleghi che la Presidenza del Senato ha accolto tale richiesta; e, pertanto, possiamo riprendere la discussione del disegno di legge. Essa proseguirà, non facendosi osservazioni, sul testo sul quale la Commissione ieri aveva trovato un accordo di massima.

Ritengo che la discussione generale possa considerarsi conclusa.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947, è prorogata sino al 31 dicembre 1964.

C A P A L O Z Z A. Tanto perchè si sappia quel che si vuole, spiego a me stesso che dire « La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione ... è prorogata sino al 31 dicembre 1964 » significa che si prorogano anche quei contratti che non erano prorogati: i contratti, infatti, che hanno avuto inizio anteriormente al febbraio 1947 sono già prorogati e, quindi, hanno una scadenza legale, non più convenzionale.

È un non senso, pertanto, a mio avviso, parlare di scadenza convenzionale, oltreché legale, se si intende fare riferimento solo ai contratti soggetti alla disciplina vincolistica.

R I C C I O. Non è esatto dal momento che, avendo dovuto le parti in proposito accordarsi con contratto o davanti al giudice, in questo caso la scadenza non è convenzionale.

C A P A L O Z Z A. Non intendo fare una opposizione al disegno di legge in esame nel suo insieme, ma solo avanzare l'esigenza di una esatta tecnica legislativa, dopo le modificazioni apportate all'inaccettabile testo della Camera.

Secondo il mio parere, la risposta che mi è stata data dal senatore Riccio non convince, dal momento che andiamo a stabilire la proroga anche di quei contratti che sarebbero scaduti con il 31 dicembre 1962. Invero, questi sono di nuovo riattirati nell'ambito della proroga in forza dell'ultimo articolo del provvedimento, che stabilisce, appunto, « La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1963 ».

Questo vuol dire che fare riferimento alla scadenza convenzionale è un errore giuridico, un non senso, qualora non si vogliano prorogare anche dei contratti mai prorogati, che vadano a scadere dopo il 31 dicembre 1962.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. L'unica ipotesi per la quale l'osservazione fatta dal senatore Capalozza potrebbe valere è quando si tratti di un contratto che, per

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 83^a SEDUTA (25 gennaio 1963)

esempio, abbia scadenza convenzionale al 31 dicembre 1963.

In tal caso, l'articolo in esame concede la proroga, nonostante la scadenza sia convenzionale.

Devo dire, però, che di questo si è tenuto conto sia alla Camera dei deputati, sia in Commissione e si è ritenuto di fare una disciplina unitaria in materia.

CAPALOZZA. Sono soddisfatto. Desideravo soltanto sapere se si vuole che una scadenza convenzionale sia parimenti prorogata alla fine del 1964.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1963 per il primo anno di proroga e dal 1° gennaio 1964 per il secondo anno di proroga, nella misura del 30 per cento per ciascun anno e sono applicabili, con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe, applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia, comprese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni.

CAPALOZZA. Secondo il mio avviso, all'ultimo comma dell'articolo, vi è una discrasia: mi pare, cioè, che l'inciso « comprese quelle della presente legge » non abbia senso.

Ritengo che tale inciso sia del tutto inutile e che porterebbe soltanto una confusione notevole, dal momento che il calcolo si dovrà fare sulla base del canone in atto al momento in cui la legge entrerà in vigore.

Comunque, darò il mio voto all'articolo in esame.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Da un punto di vista formale, suggerirei di sostituire alle parole: « tali disposizioni » le altre: « dette disposizioni ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 con la modifica puramente formale testè proposta dal ministro Bosco.

(È approvato).

Art. 3.

Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non può essere superiore a cento volte l'ammontare dei canoni legali dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424.

(È approvato).

Art. 4.

Il vincolo di destinazione alberghiera previsto nelle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive disposizioni, nonchè la proroga delle locazioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano qualora proprietario dell'immobile adibito ad uso alberghiero sia un Ente pubblico il quale ne chieda la disponibilità per i propri fini istituzionali.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bonafini e Banfi un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Fermo il vincolo di destinazione alberghiera previsto dalle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive disposizioni, la proroga di cui all'arti-

colo 1 non si applica qua'ora proprietario dell'immobile adibito ad uso alberghiero sia un ente pubblico ».

G R A M E G N A . Proporrei di sostituire le parole: « Ente pubblico » con le altre: « Ente locale ».

Ritengo, infatti, che l'espressione « Ente pubblico » sia troppo vasta.

B A N F I . La ragione del nostro emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3 e da ricercarsi nel fatto che noi riteniamo che il vincolo di destinazione alberghiera sia, ovviamente, una cosa del tutto diversa dal diritto di proroga.

Pertanto, mentre riconosciamo che l'Ente pubblico, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1, possa far cessare la proroga, d'altra parte riteniamo che debba essere mantenuto il vincolo alberghiero per far fronte alla gravissima carenza di immobili adibiti ad uso alberghiero.

Il nostro Paese ha un tale bisogno di sviluppare ulteriormente il turismo che a noi pare del tutto inopportuno far cessare il vincolo di destinazione alberghiera.

Siamo, quindi, d'accordo nel dare la possibilità all'Ente pubblico di far cessare la proroga per gestire diversamente, con un altro conduttore, l'albergo stesso, al fine di migliorare le condizioni di ricettività turistica, mentre siamo contrari alla cessazione del vincolo alberghiero.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Con l'emendamento proposto dai senatori Bonafini e Banfi la finalità dell'articolo 3 viene completamente meno.

Se resta fermo il vincolo alberghiero, non si vede più quali potrebbero essere i fini istituzionali per i quali l'Ente pubblico ha chiesto la disponibilità dell'immobile.

In definitiva, quale sarebbe il fine istituzionale di un ente pubblico che, invece di far gestire l'albergo da una persona lo fa gestire da un'altra?

Per i senatori Bonafini e Banfi si tratta soltanto di un cambiamento di gestione, mentre la sostanza dell'articolo 3, che — ripeto — in base al loro emendamento viene del tutto meno, è assai diversa.

C A P A L O Z Z A . Non posso essere contrario, ma debbo fare qualche osservazione. L'emendamento proposto dai senatori Bonafini e Banfi in sostanza vuole mantenere la destinazione alberghiera di tutti gli immobili adibiti ad uso di albergo ed impedire che vengano distratti a fini istituzionali, consentendo peraltro agli enti pubblici di condurre direttamente o di dare ad altri la gestione alberghiera: ora, a questo proposito a me pare che non vi sia nulla da aggiungere alle considerazioni fatte dall'onorevole Ministro, tenendo anche presente che la previsione in questione è già considerata dall'articolo 5.

La ragione del mio intervento, pertanto, è diversa; desidero, cioè, sostenere la richiesta avanzata dal senatore Gramegna di sostituire le parole: « ente pubblico » con le altre: « ente locale ».

Mantenendo la prima espressione, infatti, invadiamo addirittura il campo del diritto amministrativo, del diritto pubblico generale: tra gli enti pubblici non vi è soltanto lo Stato, vi è anche il Banco di Santo Spirito, l'Istituto di San Paolo di Torino, e tanti altri ancora. Si tratta di una dizione troppo larga con la quale si finirebbe, davvero, con il creare una vulnerazione troppo grave nell'ambito del vincolo di destinazione alberghiera e della proroga delle locazioni.

Vorrei pregare, pertanto, vivamente la Commissione di accettare la proposta avanzata dal senatore Gramegna e di restringere la possibilità prevista dall'articolo in discussione soltanto agli enti locali.

M I C A R A . Desidero far notare agli onorevoli colleghi che la discussione a questo proposito è già stata esaurita ieri. Lo stesso ministro Folchi aveva, d'altra parte, aderito al testo che avevamo concordato, perchè si era dimostrato che l'eccezione prevista per gli Enti pubblici che dovevano realizzare la disponibilità dello stabile per fini istituzionali significava riconoscere a detti Enti proprietari, la disponibilità dell'immobile anche ad altri fini che non fossero quelli di gestione alberghiera.

Inoltre, ritengo opportuno ricordare che il concetto sostenuto dagli onorevoli proponenti l'emendamento è già inserito nell'articolo 5.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. E necessario tenere presente che nell'articolo 3 vi è una particolare limitazione: in esso, infatti, è detto « per i propri fini istituzionali ».

L'Ente pubblico, pertanto, non può chiedere lo sfratto dall'albergo soltanto per fare il proprio comodo, ma deve dimostrare che esiste un fine connesso ai fini istituzionali, ad un interesse dell'Ente pubblico stesso.

BONAFINI. La gamma dei fini istituzionali di un Ente pubblico è talmente vasta che sarà del tutto impossibile determinare le priorità.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. E il magistrato che dovrà valutare l'esistenza o meno del fine istituzionale!

SIBILLE. L'Ente pubblico non può dare la disdetta al conduttore dell'albergo se vuole adibirlo ad abitazioni private, mentre la può dare se vuole stabilirvi la sede del suo ufficio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. E esatto.

Ma se si tratta di Enti pubblici, vuol dire che quella finalità è di pubblico interesse.

BONAFINI. Noi vorremmo che la possibilità di mettere in sottordine quelle che sono le esigenze di una zona turistica fosse soltanto limitata agli Enti locali, anche in considerazione del fatto che non si può privare una determinata zona di un albergo con tanta facilità perchè, evidentemente, un albergo non può essere sostituito da un giorno all'altro.

MONNI. Mi dispiace dover ricordare ai senatori Bonafini e Banfi che ieri aderimmo alla proposta di chiedere il ritorno in sede deliberante del presente disegno di legge soltanto quando tutti fummo d'accordo sul testo da approvare questa mattina. Ora, pertanto, non è possibile modificare più nulla.

Se i colleghi della sinistra non sono soddisfatti del testo in esame, in qualsiasi mo-

mento, in base al Regolamento del Senato, possono fare la richiesta di rimessione alla Assemblea del disegno di legge.

BONAFINI. Poichè mi si richiama alla coerenza con la volontà espressa ieri, devo dire che ritengo che in sede deliberante sia opportuno lasciare una traccia del nostro pensiero.

È bene, inoltre, precisare che la Sottocommissione ieri non aveva minimamente affrontato ciò che, invece, attraverso emendamenti, può in questa sede affrontare un Commissario.

Credo, pertanto, che sia nostro dovere, nei minimi termini di tempo che ci sono concessi, esprimere quegli emendamenti che tendono a rispettare le norme vigenti, nonchè i rapporti fra proprietario e locatario e a rispettare fondamentalmente l'equilibrio legislativo attualmente esistente nella Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Nessuno contesta agli onorevoli senatori il diritto di presentare emendamenti o modifiche.

Ieri, infatti, avevamo trovato un accordo di massima unicamente sulle questioni sostanziali.

GRAMIGNA. Come ha già rilevato l'onorevole Presidente, ieri si è trattato di raggiungere solo un accordo di massima, ma non si è certamente esclusa la possibilità che si potesse discutere in questa sede su questioni particolari e marginali.

Noi proponiamo che le parole « Ente pubblico » vengano sostituite dalle altre « Ente locale » perchè riteniamo che la dizione — come poco fa giustamente ha fatto osservare il senatore Capalozza — sia talmente lata da comprendere troppe possibilità e da allargare ancora di più la possibilità di diminuire ulteriormente il patrimonio alberghiero che attualmente abbiamo.

Noi dell'opposizione, appunto per far approvare al più presto il provvedimento in esame, abbiamo accettato — pur dichiarando che lo accettavamo senza eccessivo entusiasmo — il nuovo testo presentato: non

vedo, pertanto, per quale motivo il senatore Monni si debba irrigidire in tal modo.

Nella forma, indubbiamente, è esatto quanto sostiene il senatore Monni, ma nella sostanza bisogna riconoscere che è esatto quanto affermiamo noi. Ognuno, quindi, è padrone di esprimere il proprio pensiero.

Quando l'Ente pubblico è una banca è evidente che ha la possibilità di procurarsi tutti gli immobili di cui ha bisogno! Insisto, pertanto, nel mio emendamento e chiedo che sia messo in votazione!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dal momento che i presentatori dell'emendamento principale hanno dichiarato, in sostanza, che lo presentavano soprattutto perché restasse traccia della discussione, non ho alcuna difficoltà ad affermare che la domanda di ottenere la libera disponibilità dell'immobile deve intendersi strettamente connessa ad un'indagine del magistrato sulla esistenza o meno di fini di pubblico interesse sanciti dallo Statuto dell'Ente stesso.

Per ciò che possono valere i lavori preparatori ai fini della interpretazione della norma ritengo che l'articolo in questione possa interpretarsi nel senso che il magistrato dovrà, prima di accordare la disponibilità dell'immobile e, quindi, prima di negare la proroga, accertare che si tratti di una domanda sicuramente connessa ai fini istituzionali dell'Ente pubblico.

In tal modo, saranno certamente limitati, a mio parere, i casi di abuso del diritto e, quindi, le preoccupazioni manifestate dal senatore Bonafini possono in gran parte essere tranquillate.

JODICE. Avrei gradito che sul nostro emendamento si fosse espresso il Ministro del turismo.

Comunque, devo dire che respingo in modo assoluto il divisamento espresso dal senatore Monni, perché è chiaro che il concordato raggiunto ieri è stato fatto solo in linea di massima.

Non rappresenta affatto mancanza di coerenza presentare degli emendamenti, che restano nell'ambito generale dell'accordo raggiunto ieri in sede di Comitato ristretto.

A parte tale questione, però, torno a ripetere che, in proposito, sarebbe stato necessario un chiarimento di adesione o meno del Ministro del turismo: gradirei, pertanto, di conoscere il pensiero del Ministro competente, rappresentato dall'onorevole Sottosegretario di Stato, sul nostro emendamento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso accettare la dizione « Ministro competente »: il Governo ha una volontà unitaria!

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Non devo fare altro che confermare l'interpretazione che all'articolo 3 ha voluto dare la autorità del Ministro, trascritta a verbale, sulle parole « Ente pubblico ». Si tratta cioè di accertare (e questo è un compito, in caso di controversia, dell'autorità giudiziaria) se veramente il vincolo alberghiero venga rotto per fini strettamente istituzionali dell'Ente pubblico.

Quando abbiamo fatto questa dichiarazione (e risulta dai lavori preparatori) è chiaro che non ci può essere una distorsione della volontà del Parlamento su quella che deve essere la eccezione al vincolo generale prorogato sino al 1964.

Resta ferma, naturalmente, la responsabilità del competente Ministero di grazia e giustizia.

JODICE. Debbo rilevare che ho l'impressione che così non vengano tutelati gli interessi del turismo.

Quando diciamo che il vincolo di destinazione alberghiera resta fermo, ma che il vincolo della proroga può cessare nei confronti di un Ente pubblico che intende destinare l'immobile locato ad uso alberghiero, desideriamo evidentemente tutelare gli interessi del turismo meglio che non li tutelati dall'articolo 3. Se vi è possibilità di allargare le industrie alberghiere, questo è proprio interesse degli Enti pubblici.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pareva che ad un certo punto la discus-

sione sull'emendamento fosse esclusivamente limitata alla sostituzione delle parole « Enti pubblici » con « Enti locali » e che, quindi, il senatore Bonafini avesse abbandonato il primo emendamento da lui proposto. Egli ha riconosciuto che, se si tratta di Enti locali, anche la destinazione del vincolo alberghiero deve cessare per quei fini istituzionali che sono propri dell'ente locale.

Discutiamo, pertanto, prima l'emendamento più generale, che riguarda tutti gli enti, e poi quello più limitativo che riguarda gli enti locali.

J O D I C E . Noi riteniamo semplicemente che gli enti pubblici, che hanno larga disponibilità di moneta, possono migliorare l'attrezzatura alberghiera. Quando si lascia fermo il vincolo della proroga di destinazione, ma si dà la possibilità all'Ente pubblico di destinare l'immobile allo stesso uso e nello stesso tempo di migliorarlo, è chiaro che si fanno gli interessi del turismo e si rispetta il diritto di proprietà.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* A questo provvede l'articolo 5.

J O D I C E . È una cosa diversa; comunque insistiamo nell'emendamento presentato.

M O N N I . Chiediamo che si metta in votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Bonafini e Banfi, tendente a sostituire il testo dell'articolo 4 con il seguente:

« Fermo il vincolo di destinazione alberghiera previsto dalle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive disposizioni, la proroga di cui all'articolo 1 non si applica qualora il proprietario dell'immobile adibito ad uso alberghiero sia un Ente pubblico ».

(Non è approvato).

È stato inoltre presentato dai senatori Bonafini, Capalozza e Gramegna un emenda-

mento tendente a sostituire alle parole « Enti pubblici », le altre « Enti locali ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Art. 5.

Il locatore può far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, quando intenda gestire l'esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio.

Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua efficacia qualora, entro sei mesi dal rilascio, il locatore od il figlio non assumano effettivamente la gestione dell'esercizio o la cedano a terzi.

In tali casi il conduttore ha diritto al ripristino della locazione nonchè al risarcimento dei danni.

È stato presentato dai senatori Bonafini e Banfi un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il locatore che sia persona fisica può far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, quando intenda gestire l'immobile personalmente o farlo gestire da un proprio figlio ».

B O N A F I N I . Signor Presidente, la formulazione dell'articolo 4 non è molto chiara; pertanto è opportuno precisare che il locatore non può essere, in questo caso, che una persona fisica.

M O N N I . È evidente che si tratta di una persona fisica e non di una società, perchè quest'ultima non può, naturalmente, avere dei figli cui affidare la gestione dello immobile!

B O N A F I N I . Ho voluto precisare. Mi è sufficiente questa dichiarazione.

C A P A L O Z Z A . A me sembra che le considerazioni del senatore Bonafini siano esatte proprio da un punto di vista formale, tecnico-giuridico.

Indubbiamente ha ragione il senatore Monni quando fa rilevare che nell'articolo è precisato che l'esercizio deve essere gestito personalmente o fatto gestire da un figlio, il che significa che il locatore non può che essere una persona fisica; ma, se è questo che si vuol dire, sarebbe preferibile che risaltasse in modo chiaro che il locatore deve essere una persona fisica.

J O D I C E . Siamo qui in sede squisitamente tecnica e, quindi, qualche precisazione vale la pena farla.

La nostra è una precisazione che riteniamo interessante e tecnicamente perfetta, perchè quando l'articolo 4 comincia con le parole « il locatore... » non si riferisce al locatore singolo, ma al locatore in generale.

Ora, il locatore in generale può essere un Ente, una società, ma può essere anche un singolo. Quindi, in questa dizione, nel locatore si possono identificare le due fattispecie: la fattispecie del locatore ente, società, e quella del locatore privato.

B A N F I . Si tratta di fare una precisazione.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Bonafini e Banfi, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Il locatore può far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno 4 mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, quando si

propone di ricostruire l'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apportare all'immobile, adibito ad albergo o a pensione, notevoli migliorie che ne aumentino la capacità ricettiva, o che comunque comportino un passaggio dell'azienda a categoria superiore.

La domanda di cessazione della proroga, corredata del progetto delle opere, è subordinata al preventivo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Qualora il locatore, ottenuto il rilascio dell'immobile, non dia, entro quattro mesi dal rilascio stesso, inizio ai lavori, e non li completi entro il termine che sarà stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il provvedimento che dispone il rilascio perde la sua efficacia ed il conduttore ha diritto al ripristino della locazione ed al risarcimento dei danni.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bonafini e Banfi un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « che ne aumentino la capacità ricettiva », le altre: « in misura non inferiore al 50 per cento e ».

Gli stessi senatori hanno presentato un altro emendamento tendente a sopprimere, alla fine del primo comma, le parole: « o che comunque comportino un passaggio della azienda a categoria superiore ».

B O N A F I N I . Desidero illustrare brevemente gli emendamenti da me proposti, richiamandomi ai due interventi del Ministro guardasigilli e del Ministro del turismo.

Già nella precedente seduta il Ministro guardasigilli ha espresso la sua perplessità nei confronti dell'articolo in esame circa i lavori di ripristino. Egli ha richiamato il caso in cui il giudice di fronte ad un miglioramento, ad esempio il rifacimento di un pavimento, non è più in facoltà di ritenere che si abbia il diritto di sospendere la locazione.

Il Ministro del turismo espresse a tale proposito altre perplessità: quando noi parliamo di miglioramenti, è necessario ed è interessante per l'economia nazionale e quin-

di per il turismo, che si addivenga a dei miglioramenti sostanziali. «Miglioramenti sostanziali», per noi che ci interessiamo dei problemi del turismo, vuol dire una maggiore potenzialità ricettiva. Ecco perchè se noi riteniamo che il proprietario dell'immobile possa conseguire la disponibilità dello immobile stesso, siamo anche del parere che debba dare garanzia al Ministro del turismo, in particolare, di addivenire almeno al 50 per cento del potenziamento ricettivo.

Il secondo emendamento, da noi proposto, riguarda la soppressione delle parole: « o che comunque comportino un passaggio della azienda a categoria superiore ».

Debbo ricordare agli onorevoli colleghi che una legge sulla classifica alberghiera, oggi al momento in cui parliamo, non è stata precisata, nè è stato portato avanti, dalla 9^a Commissione, il disegno di legge presentato dal Ministero del turismo, perchè non soddisfaceva minimamente alcun membro di detta Commissione. Parlare, quindi, di un miglioramento in questo campo, senza che vi sia una legge che definisca cosa significa il passaggio da una categoria alla altra, mi sembra che sia quanto mai vago. Infatti si potrebbe arrivare a costruire due, tre bagni e dimostrare così il passaggio di categoria nei termini usuali della parola e non con una precisazione legislativa. Voi comprendete perfettamente che il costo varrebbe la candela; cioè praticamente, con un piccolo sacrificio finanziario il proprietario avrebbe diritto di rompere il rapporto tra locatario e proprietario. È per questa ragione che ho presentato un emendamento che dia delle garanzie almeno per quanto concerne la ricettività ed elimini quel passaggio di categoria che non ha nessuna consistenza giuridica.

M I C A R A . Ascoltate le ragioni del senatore Bonafini, per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento desidero fare questa domanda: come si può stabilire in una legge che l'aumento della capacità ricettiva deve essere del 50 per cento come minimo, nell'ipotesi che lo stabile abbia una struttura tale che non consenta l'aumento in quella percentuale?

Pur essendo d'accordo con lo spirito del senatore Bonafini, mi domando come possiamo mettere una limitazione quantitativa che è legata a leggi di costruzione.

Faccio il caso di uno stabile che ha una struttura, per esempio, non in cemento armato e, probabilmente, in questo disegno di legge, ci riferiamo proprio a casi di vecchie abitazioni costruite ancora con i mattoni. Come si può garantire l'aumento minimo del 50 per cento della ricettività; come si può stabilire una percentuale così netta? Potremmo andare contro a delle esigenze di carattere costruttivo e tecniche, che non consentono di poter arrivare a questa percentuale.

Pur comprendendone lo spirito ed essendone perfettamente convinto (anzi l'approvo in pieno), tuttavia ritengo che la formulazione dell'emendamento ci metta in imbarazzo e non possa essere materialmente tradotta in atto.

Apprezzo, ripeto, il suo pensiero e lo capisco, però non so vederlo tradotto in termini di completezza. Questo per quanto riguarda il primo emendamento.

Per quanto concerne poi il secondo emendamento, le preoccupazioni del senatore Bonafini sono ampiamente soddisfatte dall'articolo che segue. Poichè arbitro di tutta questa procedura viene ad essere il Ministero del turismo il quale deve dare preventivamente il suo benestare, quelle valutazioni che il senatore Bonafini vuole introdurre (e che io condivido, eccetto nella formula), vengono assicurate dalla approvazione preventiva e dal giudizio che deve dare il Ministero del turismo.

P R E S I D E N T E . La migliororia può essere anche qualitativa oltre che ricettiva.

C A P A L O Z Z A . Parlo a titolo personale.

Secondo me, il senatore Bonafini ha ragione quando prospetta l'ipotesi che il passaggio dell'azienda a categoria superiore possa portare ad una diminuzione della capacità ricettiva. Pertanto, ritengo che, sul punto, l'emendamento dei senatori Bonafini e Banfi debba essere accettato.

Ho, invece, notevoli perplessità per quanto riguarda l'altro suggerimento, prospettato dagli stessi colleghi, circa un aumento del 50 per cento della capacità ricettiva; questo, non tanto per le considerazioni fatte dal senatore Micara, ma per le altre che attonano alle esigenze del turismo.

E mi spiego. Non mi rendo conto perchè se la capacità possa essere aumentata solo del 40 o 45 per cento, non permettendone una maggiore le strutture portanti dell'immobile, non si debba consentire tale incremento della ricettività alberghiera in questa percentuale, pur così vicina al 50 per cento.

Quindi, sarebbe opportuno non modificare l'inciso e lasciare, pertanto, arbitro il Ministero del turismo.

Chiedo che si voti per divisione.

C A R O L I . Signor Presidente, ritengo che i discorsi dei senatori Bonafini e di quanti sostengono l'emendamento, in tanto hanno valore, in quanto tendono a tutelare l'interesse nazionale e cioè quello che le attrezzature alberghiere siano portate ad un livello superiore.

A cosa tende l'emendamento proposto? A chè il proprietario non abbia la disponibilità dell'albergo pur se vuole, in certa misura, migliorarne le condizioni. Sotto l'aspetto della tutela di un interesse nazionale, ritengo che le argomentazioni avanzate dal senatore Bonafini e dagli altri proponenti l'emendamento, non abbiano valore.

B O N A F I N I . Signor Presidente, qui entriamo brevissimamente in termini di tecnica alberghiera e il senatore Micara ha affrontato solo un caso e cioè quello relativo alla sopra-elevazione di un vecchio immobile. Non ha, invece, prospettato la possibilità di una costruzione in estensione, dove ci sia disponibilità di terreno, per poter rendere più economico il vecchio albergo di 50 anni fa.

Esistono inoltre numerosi altri sistemi atti a potenziare le capacità ricettive dei vecchi alberghi.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità che abbiamo oggi (direi

necessità drammatica tenendo conto dei 21 milioni di turisti in Italia, di trovare gli strumenti idonei a sopperire alle esigenze ricettive.

La Cassa del Mezzogiorno con i suoi incentivi di finanziamento fino all'80 per cento e il piano finanziario del Ministero del turismo con la legge n. 68, indicano che è necessario estendere la possibilità della capacità ricettiva e tener conto inoltre degli interessi diretti e, quindi, dello sforzo che domani il proprietario dell'immobile dovrà affrontare.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero, anzitutto, poichè il senatore Bonafini mi ha chiamato in causa, chiarire che la mia osservazione si riferiva ad un altro comma dell'articolo. Quando mi trovai in presenza di un testo che prevedeva soltanto l'inizio, entro quattro mesi, della ricostruzione, qualora il proprietario avesse ottenuto la disponibilità dell'immobile, dissi che non era sufficiente considerare soltanto lo inizio della ricostruzione. Quindi, l'osservazione da me fatta non riguardava affatto lo altro argomento di carattere generale, tanto è vero che concordammo di completare la dizione con le parole: « e non li completi entro . . . ».

Per quanto riguarda poi il primo emendamento presentato dal senatore Bonafini, debbo osservare che tende non già a porre l'accento sul miglioramento da apportare (che deve essere in ogni caso notevole e non modesto), ma esclusivamente sulla capacità ricettiva dell'albergo.

Il senatore Bonafini, evidentemente, conosce una zona ben delimitata di alberghi, e precisamente quelli che hanno già qualifica di albergo, anche se di terza categoria; ma non tiene conto che l'articolo 1 (appunto perchè la legge si deve riferire a tutto il territorio del nostro Paese si riferisce anche alle pensioni e alle locande, che forse non esistono nel territorio ove si trova il senatore Bonafini. Purtroppo debbo dire che in alcuni Comuni vi sono locande e anche abituri che non meriterebbero neppure la dizione di locande. Non possiamo, pertanto, nel momento in cui facciamo questa legge,

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 83ª SEDUTA (25 gennaio 1963)

disinteressarci anche del miglioramento qualitativo, che è un dato essenziale per lo sviluppo alberghiero in Italia.

B O N A F I N I . In quelle zone non ci sono contratti di locazione!

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* C'è sempre un contratto di locazione.

Voi tenete presente una situazione che è degna di essere considerata, ma noi dobbiamo fare gli interessi di tutto il Paese e non possiamo limitarci soltanto ad una zona.

Non v'è dubbio che in certe località (che, purtroppo, si incontrano più frequentemente nell'Italia meridionale, ma anche nel Veneto, nelle zone depresse del nostro Paese, e anche in Alto Adige) vi sono locande che meriterebbero di essere migliorate e, pertanto, non possiamo disinteressarci, ripeto, del problema anche qualitativo.

In connessione a questo interesse qualitativo ha ragion d'essere l'ultima parte del primo comma, che si riferisce semplicemente al passaggio di una azienda ad una categoria superiore. Abbiamo ogni garanzia, perchè la legge parla di notevoli migliorie e, inoltre, il rilascio dell'immobile è condizionato al parere favorevole del Ministero per il turismo e lo spettacolo, che deve accertare se si tratti veramente di pubblico interesse. Ogni atto della pubblica Amministrazione (lo stabiliscono i principi generali di diritto pubblico e amministrativo, anche se la legge non lo dice espressamente) deve essere sempre ispirato a motivi di pubblico interesse. Pertanto, la concessione non verrà mai data a seconda del proprietario. Con queste garanzie ritengo che le preoccupazioni del senatore Bonafini non abbiano più ragione d'essere.

L O M B A R D I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Gli alberghi e le pensioni soggette a vincolo alberghiero e alla proroga delle locazioni sono in numero (secondo quanto risulta dagli accertamenti fatti) di molto inferiore a quanto è stato detto.

Le locande soggette al vincolo alberghiero ed alla proroga del canone, rappresentano

oltre l'80 per cento degli alberghi; quindi il problema va posto nei termini esposti dal Ministro di grazia e giustizia e cioè che si tratta di procedere più che ad ampliamenti, a miglioramenti.

B O N A F I N I . La priorità si vuole dare al miglioramento, mentre i problemi del nostro Paese sono soprattutto di potenziamento e, quindi, di sviluppo della capacità ricettiva.

L'emendamento da me proposto dà priorità al potenziamento ricettivo, ma non esclude l'ammodernamento. Ognuno assumma le proprie responsabilità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Bonafini tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « che ne aumentino la capacità ricettiva », le altre « in misura non inferiore al 50 per cento ».

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento, presentato dal senatore Bonafini, tendente a sopprimere alla fine del primo comma le parole: « o comunque comportino un passaggio dell'azienda a categoria superiore ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 di cui ho prima dato lettura.

(E approvato).

Art. 7.

Per l'esercizio delle facoltà previste dai due articoli precedenti il locatore deve chiedere il nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo potrà concedere previo giudizio sulle offerte garanzie di capacità professionale e di idoneità delle migliorie.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Che significa: « facoltà prevista dai due articoli precedenti »?

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 83^a SEDUTA (25 gennaio 1963)

M I C A R A . Si riferisce alla facoltà che è contemplata dall'articolo 5, di far cioè cessare la proroga per il fatto di gestire per sé e per il proprio figlio; e all'altra facoltà di poter apportare miglioramenti.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Quindi, per l'esercizio delle facoltà, di cui agli articoli 5 e 6, il locatore deve chiedere il nulla osta.

R I C C I O . Si potrebbe fare riferimento al solo articolo 5.

M I C A R A . « Le offerte garanzie di capacità professionale » si riferiscono alla ipotesi dell'articolo 5 perchè sono le garanzie che deve dare il proprietario che vuole gestire l'esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio; viceversa l'espressione « di idoneità delle migliori » si riferisce al caso previsto dall'articolo 6.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Proporrè di inserire tale articolo prima dell'articolo 6, sostituendo alle parole « dai due articoli precedenti » le altre « nell'articolo precedente ».

B A N F I . Sarebbe opportuno, inoltre, sostituire le parole « deve chiedere » con le altre « deve ottenere ».

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* La proposta fatta dal senatore Banfi è senz'altro giusta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Banfi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal ministro Bosco.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, che in sede di coordinamento verrà inserito prima dell'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Dopo l'articolo 7 i senatori Bonafini e Banfi propongono di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione il conduttore uscente ha diritto al compenso previsto dalle vigenti disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6 il conduttore ha diritto di prelazione nella stipulazione di un nuovo contratto di locazione: tale diritto si esercita nelle forme previste dalle vigenti disposizioni sulla tutela dell'avviamento commerciale ».

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Dal momento che è stata già approvata la legge sull'avviamento commerciale, delle due l'una: o il caso considerato dai senatori Bonafini e Banfi rientra in tale legge — e secondo il mio parere vi rientra, come tutti gli esercizi commerciali — ed allora è del tutto inutile aggiungere qualcosa, o non vi rientra, nel qual caso è evidente che non si può introdurre un concetto di avviamento in un provvedimento di proroga.

B A N F I . Rinuncio alla prima parte dell'emendamento purchè risulti a verbale l'attestazione dell'onorevole Ministro che non vi è alcun dubbio per il Governo che le norme dell'avviamento commerciale si applicano anche al presente provvedimento.

Riterrei, invece, opportuno mantenere lo emendamento per quanto si riferisce alla seconda parte, relativa al diritto di prelazione, perchè il diritto di prelazione secondo la legge sull'avviamento viene dato prima della cessazione del rapporto, mentre qui, al contrario, si ha l'ipotesi del rapporto che si risolve instaurandosi un nuovo rapporto.

Sarebbe giusto, a mio avviso, introdurre quindi una disposizione in base alla quale il vecchio conduttore abbia diritto di prelazione per il nuovo contratto, che non è legato da soluzione di continuità.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche in questo caso si andrebbe ad interferire nella legge sull'avviamento.

Abbiamo risolto, infatti, una volta per tutte, nella legge sull'avviamento commercia-

le, anche il diritto di prelazione dell'imprenditore commerciale nei riguardi del contratto di locazione. Non posso accettare, pertanto, di sconvolgere il sistema in un provvedimento che deve essere unicamente relativo alle proroghe.

B A N F I . In seguito alle precisazioni dell'onorevole Ministro, ritiro l'articolo aggiuntivo proposto.

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 7 il senatore Bonafini propone di inserire un altro articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« In ogni caso il locatore è tenuto a rilevare sia i mobili che gli infissi: eventuali controversie sul valore da attribuirsi ai detti non sospendono l'esecuzione dello sfratto ».

M O N N I . Vi è già il Codice civile che regola la materia!

B O N A F I N I . Ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento in questione tenendo conto del fatto che si è considerata soltanto una parte del problema, quella cioè relativa al proprietario dell'immobile, per cui è stato precisato che, nel giro di 4 mesi, il conduttore deve abbandonare l'immobile stesso.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* La premessa è sbagliata perchè stabilire 4 mesi di preavviso non significa che allo scadere dei 4 mesi il conduttore se ne deve andare.

Il locatore, infatti, deve prima dare il preavviso, poi deve ottenere la licenza di rilascio: è evidente, pertanto, che i 4 mesi verranno abbondantemente superati!

B O N A F I N I . Non vi sarebbe da preoccuparsi nell'ipotesi che l'albergo da riconsegnare sia stato mantenuto nel giro di 20-30 anni nelle condizioni nelle quali il conduttore lo aveva rilevato e che, quindi, tutto quello che rappresenta l'allestimento dello albergo stesso abbia perduto ormai ogni valore commerciale perchè sorpassato ed invecchiato, ma purtroppo nella pratica questa

ipotesi viene a cadere perchè è inconcepibile che si presupponga che oggi, nel 1963, un conduttore abbia ancora l'attrezzatura del momento in cui pervenne all'acquisizione dell'immobile. È ovvio, infatti, che un albergo in tali condizioni non avrebbe più alcuna possibilità di lavoro a meno che il turista non si trovasse senza possibilità di scelta.

È logico, quindi, supporre che il conduttore è stato obbligato a dover continuamente affrontare un costo per l'ammodernamento dell'albergo per soddisfare le esigenze del turista, oppure per un motivo di competizione con altri alberghi più moderni.

È necessario tenere presente, onorevoli colleghi, che non si tratta dei mobili di un inquilino, il quale una volta ricevuto lo sfratto ha possibilità di trovare al più presto una nuova abitazione; praticamente, qui si tratta di tutto il patrimonio del conduttore, che non può essere assolutamente con tanta facilità buttato in mezzo alla strada. Ciò di fronte alla esclusiva utilità del proprietario dell'immobile.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Non è possibile variare le norme del Codice civile! E la proposta si tradurrebbe in danno dei conduttori, perchè nessun locatore proprietario sarebbe più disposto a locare l'immobile, sapendo preventivamente di dovere, a fine locazione, rilevare e pagare i mobili ed altro.

C A P A L O Z Z A . Ancora a titolo personale, devo dire di non essere d'accordo con il senatore Bonafini, in quanto i principi che egli vuole affermare vulnerrebbero profondamente il Codice civile e credo che ciò non si possa fare così alla leggera in una legge speciale ed occasionale quale è questa al nostro esame.

Concordo, invece, con quanto ha affermato il senatore Berlingieri, in quanto se si facesse carico a un proprietario di pagare alla fine della locazione tutta l'attrezzatura egli non locherà mai l'immobile a scopo alberghiero.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 83^a SEDUTA (25 gennaio 1963)

Questo, evidentemente, con gravissimo danno per il turismo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Bonafini.

(Non è approvato).

Art. 8.

Per gli immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge rimarranno invariati, agli effetti della imposta e delle sovrimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno solare 1961.

Di questo articolo è stato presentato dal senatore Bonafini un emendamento soppressivo.

B O N A F I N I. Potrei anche sbagliare, perchè non sono un giurista, ma ritengo che su tutto ciò che in una legge comporta delle minori entrate o delle spese, deve dare il proprio parere la Commissione finanze e tesoro.

Praticamente, con questo articolo, i proprietari chiedono di essere esentati da qualsiasi aumento.

Domando, al Presidente, che conosce meglio di me il Regolamento, se è possibile procedere alla votazione dell'articolo in esame.

R I C C I O. Non vi è diminuzione di entrate, ma un fermo. È cosa diversa!

M O N N I. Signor Presidente, vorrei domandare al collega Bonafini, che si è interessato diligentemente e appassionatamente di tutto il problema e conosce profondamente il problema del turismo e degli alberghi, quale connessione abbia il suo intervento, in questo momento, con tutto quello che concerne l'oggetto del disegno di legge; e per quale motivo vi sia, da parte sua o di altri, tanta animosità di fronte ad una questione che è legittima, perchè noi tutti sappiamo (e anche il senatore Bona-

fini) a quanti e quali sacrifici è stata sottoposta la proprietà in seguito ai blocchi e ai vincoli.

Ora non si vuole nè diminuire, nè aumentare la proprietà, ma semplicemente stabilire che sino a che sussiste la proroga e la proprietà è soggetta ad un vincolo che limita notevolmente i suoi introiti e le sue rendite, è giusto che le imposte e le sovrimeposte rimangano al livello in cui erano nell'anno solare 1961.

Questo articolo è perfettamente giusto e legale e non ha bisogno di alcun parere e di alcuna competenza diversa.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia.* Forse è opportuno sostituire le parole « anno solare 1961 » con le altre « anno solare 1962 ».

G R A M E G N A. Desidero fare una osservazione a proposito dell'emendamento che è stato presentato dal senatore Bonafini.

Con il presente disegno di legge abbiamo approvato una disposizione in forza della quale le locazioni o meglio i canoni di locazione di immobili adibiti ad albergo, vengono aumentati in una certa percentuale, se non erro del 30 per cento.

B O N A F I N I. 86 volte.

G R A M E G N A. Io dico che la percentuale è stata fissata nella misura del 30 per cento.

M O N N I. Esiste già il precedente nell'articolo 6 della legge del 1960, n. 1522, il quale dispone che per gli immobili soggetti alla proroga rimarranno invariati, agli effetti dell'imposta e delle sovrimeposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga stessa, gli imponibili definiti per l'esercizio che era ancora in corso.

G R A M E G N A. A prescindere dal fatto che la maggior parte degli immobili a cui si riferiva la legge del 1960 sono esenti di diritto dal pagamento dell'imposta, faccio rilevare che esiste una disposizione che sta-

bilisce una percentuale di aumento per gli immobili sottoposti a vincolo e adibiti ad uso di albergo.

A me sembra che ci troviamo di fronte ad una questione di carattere costituzionale. La legge a cui si riferisce il senatore Monni è stata approvata dall'Assemblea. Qui siamo in Commissione, in sede deliberante, e dovendo decidere su questioni di imposte, su questioni che comunque lasciano inalterate le entrate dello Stato, noi non possiamo farlo perché faremmo una legge incostituzionale.

M I C A R A. Signor Presidente, mi inchino di fronte alla maggiore esperienza del senatore Gramegna ed alla capacità dei miei colleghi giuristi, ma scusatemi, quando sento dire che la nostra decisione rischia addirittura di essere incostituzionale, debbo reagire. In sostanza, a questi immobili si applica lo stesso procedimento che si è ammesso per tutti quanti gli altri stabili. Si è stabilito, infatti, che poichè sono in revisione tutti i redditi catastali che non sono ancora soggetti ad imponibile, a causa dei fitti bloccati, gli imponibili non si applicano per tutta la durata della proroga. Quindi, in questo caso, per i due anni di proroga, non si applicano le nuove tariffe, i nuovi coefficienti per la determinazione dell'immobile, proprio per il fatto che si blocca il fitto. Similmente è stato fatto per gli altri.

Abbiamo già discusso e si è detto che questo canone, in paragone al fitto di mercato, rappresenta in percentuale una diminuzione sul prezzo di mercato di 35 volte.

Aggiungo che se una legge ha già previsto questa esenzione, tenendo appunto conto di una considerazione di ordine morale, l'imponibile non deve essere gravato da un nuovo onere non ancora accertato.

Nel caso particolare, poichè il blocco è limitato a due anni, non andranno, praticamente, in vigore neppure questi coefficienti. Per ragioni di equità ed estetica legislativa si dovrebbero, però, estendere anche a questi stabili le stesse norme adottate con la legge del 1960.

Non vedo, quindi, gli estremi della incostituzionalità richiamati dal collega Gramegna.

J O D I C E. Signor Presidente, ritengo che qui debba essere applicato l'ultimo comma dell'articolo 72 del Regolamento. Avremmo dovuto richiedere, quindi, il parere della Commissione finanze e tesoro.

L'articolo 6 della legge del 1960, richiamato dai senatori Monni e Micara, mi pare non risolva la questione, perchè è evidente che allora si è disposto in quel modo in osservanza al Regolamento.

Poichè il Regolamento non è stato applicato in questo caso, è necessario, prima di deliberare, chiedere il parere della 5^a Commissione.

P R E S I D E N T E. Il Regolamento parla di emendamenti che importino aumento di spese o diminuzioni di entrate; questo non rientra nei casi suddetti.

T E R R A C I N I. In realtà noi diminuiamo le entrate. Sappiamo che di anno in anno il gettito delle imposte aumenta larghissimamente (ciò di cui a buon diritto menano vanto e il titolare del Ministero delle finanze e il Governo), in connessione da una parte a più precisi accertamenti contro le evasioni, dall'altra all'aumento del gettito proporzionato all'aumento del reddito nazionale.

Ora, nel caso specifico, i proprietari degli immobili in considerazione hanno anch'essi un certo aumento del loro reddito. Nella logica e consequenzialità di questo provvedimento, se non si vogliono diminuire le entrate dello Stato bisognerebbe dire (nei limiti in cui abbiano titolo a disporre in materia) che per la durata della proroga gli imponibili possono essere aumentati soltanto in proporzione all'aumento delle locazioni. Solo così assicureremmo al sistema quella estetica alla quale siamo stati richiamati.

M I C A R A. Sempre in omaggio all'estetica, vorrei ricordare al senatore Terracini, che la legge concernente la proroga delle lo-

cazioni del 1960 comporta aumenti del 25-30 per cento.

TERRACINI. Sembra, a sentire certuni, che questi poveri proprietari di case ci rimetteranno nonostante gli aumenti. In realtà guadagneranno meno di quello che guadagnerebbero se i loro fitti fossero abbandonati alla legge di mercato.

I senatori Gramegna e Jodice ponevano, però, un altro problema che incide sul fatto puramente fiscale, che non è necessariamente subordinato alle decisioni stabilite dagli articoli precedenti.

A questo proposito dirò anzi che a mio avviso il parere della Commissione finanze e tesoro è indispensabile, poichè è stato sottoposto al nostro esame un nuovo testo, il quale è non una deformazione, ma una completa trasformazione di quello primitivo.

PRESDENTE. Faccio osservare ancora una volta agli onorevoli colleghi che la questione avrebbe dovuto essere sollevata ieri, quando fu deciso unanimemente di chiedere il ritorno del disegno di legge in sede deliberante alla nostra Commissione nel testo concordato.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Vorrei occuparmi in primo luogo della obiezione di incostituzionalità sollevata dal senatore Gramegna.

GRAMEGNA. Mi sono espresso male: non volevo parlare di incostituzionalità, ma di illegittimità.

RICCIO. A me pare che il ragionamento fatto dal senatore Terracini non sia valido: l'articolo 8, infatti, così come è formulato, deve essere considerato da un punto di vista formale e da un punto di vista sostanziale.

Per quanto si riferisce al punto di vista sostanziale, vi è da dire che, evidentemente, l'articolo tende a dare un ulteriore beneficio oltre quello dell'aumento del fitto in caso di proroga.

Per quanto si riferisce alla questione formale, invece, non intendo discutere se ciò è corretto o non è corretto a norma di Costituzione e di Regolamento (comunque, a me pare che, senza dubbio, sia più che corretto), ma intendo solo far rilevare che, anche volendo far riferimento alla Costituzione e all'ultimo comma dell'articolo 72 del Regolamento del Senato, il ragionamento resta identico. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un caso in cui non vi è nè diminuzione di entrate, nè maggiorazione di spese.

Il ragionamento fatto dal senatore Terracini è indubbiamente sottile e potrebbe anche essere accettato se fosse ancora più sottile, cioè se gli imponibili fossero automaticamente adeguati al valore dei fitti, ma questo non è e, pertanto, indipendentemente dall'aumento o diminuzione dei fitti, nemmeno sotto questo profilo possiamo ritenere che vi sia una diminuzione di entrate.

Vi potrebbe essere nel futuro, qualora nel futuro vi fossero i provvedimenti relativi, ma noi dobbiamo attenerci allo stato attuale delle cose al momento in cui esaminiamo il disegno di legge.

Questi sono i motivi per i quali sono contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 8 proposto dal senatore Bonafini.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo deve fare le seguenti dichiarazioni.

In primo luogo proporrei di sostituire la data « 1961 » con l'altra « 1962 »: la Commissione, infatti, ha esaminato il disegno di legge quando ancora era in corso il 1962 e, quindi, si riferiva all'anno precedente 1961.

Ritengo che tale modifica eliminerebbe già alcune preoccupazioni.

In secondo luogo, poichè il senatore Terracini ha fatto appello all'interesse del Governo, all'incremento di entrate, desidero fargli presente che con l'articolo in esame non vengono toccate affatto nè la complementare, nè l'imposta di famiglia, nè la tassa di registro (mi riferisco, comunque, in particolare, alle due imposte nelle quali il reddito viene preso in considerazione come tale). Ora, non vi è dubbio che di questo aumento di incremento si debba tener con-

to sia ai fini dell'imposta di famiglia, che a quelli dell'imposta complementare, ma in questo caso l'articolo si riferisce, conformemente ai corrispondenti articoli della legge del 1960, esclusivamente alle imposte e sovraimposte sui fabbricati e ai relativi imponibili.

Pertanto, se si sostituisce l'espressione « imponibili definiti per l'anno solare 1961 » con l'altra « imponibili definiti per l'anno solare 1962 », ritengo che si sia completamente a posto, perchè è impossibile che durante il 1963 e il 1964 si faccia una variazione catastale.

Questo è il motivo per il quale non si può prendere in considerazione l'emendamento proposto dal senatore Terracini, che vorrebbe mettere l'aumento del reddito, proveniente dall'aumento disposto dal provvedimento, in relazione all'imponibile catastale, che è una cosa del tutto diversa.

Quindi, dopo la dichiarazione del Governo che, agli effetti di tutte le imposte, e, soprattutto, agli effetti delle imposte personali, il fisco, sia l'erario, sia quello comunale, deve tenere conto anche degli aumenti considerati dal presente disegno di legge, ritengo che la disposizione possa essere approvata, dal momento che si riferisce esclusivamente all'imponibile di carattere catastale, che, naturalmente, non varia ogni anno.

Si tratta di una norma che è stata riprodotta in questo provvedimento soltanto per euritmia legislativa, in quanto cioè era prevista nella legge del 1960.

Pregherei, pertanto, gli onorevoli colleghi di non insistere nella loro opposizione e di voler approvare l'articolo 7 con la modifica da me proposta, anche in considerazione del fatto che non so cosa, d'altra parte, si potrebbe ottenere rinviando l'articolo 7 all'esame della Commissione finanze e tesoro.

G R A M E G N A . Appunto per la considerazione che, essendo in atto i nuovi accertamenti di imponibile degli immobili urbani, approvando questa disposizione di legge noi possiamo anche impedire l'introito di maggiori entrate da parte dello Stato, dichiaro che voterò contro l'articolo in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'intero articolo, proposto dal senatore Bonafini.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal ministro Bosco tendente a sostituire le parole « anno solare 1961 » con le altre: « anno solare 1962 ».

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Art. 9.

Per quanto non previsto nei precedenti articoli continuano ad avere vigore le disposizioni vigenti.

(*E approvato*).

Dopo l'articolo 9 il senatore Jodice propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« La proroga di cui all'articolo 1 si applica anche nei casi in cui sia stata intimata licenza se il locatario occupa ancora l'immobile alla data di entrata in vigore della presente legge ».

F R A N Z A . A norma della Costituzione, una legge entra in vigore solo dopo che sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla sua approvazione.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Vi sono numerosi precedenti in materia.

F R A N Z A . Ma è bene che almeno la Commissione di giustizia si attenga ad una procedura regolamentare.

Del resto a me pare che l'articolo 1 si riferisca chiaramente ai contratti in corso.

R I C C I O . La formula usata per tale articolo è la stessa usata nella legge per la proroga delle locazioni di immobili, e mira ad evitare il periodo di *vacatio legis*.

C A P A L O Z Z A . Non esiste più *vacatio legis*.

F R A N Z A . Esistono dei diritti da far valere. Chi pagherà le spese di giudizio? Lo Stato, forse?

J O D I C E . Vorrei illustrare il mio emendamento. La nostra legislazione prevede, per la cessazione delle locazioni, due ipotesi: la convalida della licenza preventiva e il cosiddetto sfratto per cessata locazione. La licenza preventiva può essere stata intimata nel mese di luglio del 1962 e convalidata appena cessata la locazione, non essendo stata fatta opposizione in quanto non era possibile farla. In sede di convalida viene intimato il precetto e, passati dieci giorni, ha inizio l'esecuzione; il locatario, pur avendo fatto opposizione al precetto, si trova di fronte a un giudicato. Ora, può una norma di legge rendere inefficace un giudicato?

F R A N Z A . L'opposizione riguarda la esecuzione, non il merito del giudicato.

J O D I C E . Ma noi parliamo del caso in cui il locatario occupi ancora l'immobile, in quanto la licenza è stata convalidata per il 31 dicembre del 1962 ed il locatario, in attesa dell'approvazione del provvedimento in esame, ha fatto opposizione e occupa ancora l'immobile, senza averne per altro diritto in quanto la locazione è cessata.

M I C A R A . A mio avviso il caso prospettato dal collega Jodice non ha alcuna ragione di esistere, in quanto quella situazione sarebbe risolta dalla legge del 1939, in base alla quale si stabilisce che non può essere effettuato dal locatore alcun atto esecutivo se prima egli non abbia esperito la prassi amministrativa presso il Ministero del turismo.

M O N N I . L'introduzione nel provvedimento di una norma come quella proposta dal collega Jodice sconvolgerebbe com-

pletamente il sistema legislativo in quanto qualunque norma di carattere procedurale, introdotta in una materia regolata già da tante leggi, non potrebbe far altro che creare confusione.

Del resto sono anch'io dell'avviso che il pericolo prospettato dal collega Jodice non esista.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Io concordo col collega Jodice in quanto si tratta di difendere la nostra dignità di modesti seguaci del diritto.

In primo luogo, la proroga legale della locazione, scaduta al 31 dicembre 1962, dovrebbe essere protratta a partire dal 1° gennaio 1963 sino al 31 dicembre 1964. Ora cosa viene di solito prorogato? Naturalmente il rapporto che è ancora in vita. Quindi affermare che con il disegno di legge in esame è prorogata la legge precedente, scaduta appunto con il 31 dicembre 1962, significa affermare qualcosa di poco esatto dal punto di vista giuridico, in quanto il vigore di tale legge è cessato appunto a tale data.

In secondo luogo, dal momento che per tutte le altre leggi concernenti la proroga delle locazioni di immobili urbani il legislatore ha sentito la necessità di stabilire che in qualunque caso, quando il conduttore sia stato oggetto di precedente azione giudiziaria, anche se si sia nella fase esecutiva, ma conservi ancora il possesso dell'immobile, questa detenzione legittima, che assurge al concetto di possesso legale è ancora tutelabile, il possessore può ancora beneficiare della proroga. Non vedo perché una precisazione in questo senso nel caso in discussione dovrebbe essere inutile. Ammettiamo che si tratti di un'aggiunta superflua... Sarà comunque senz'altro utile per chiarire il suddetto concetto sostanziale. Se, invece, la lacuna esiste effettivamente, per quale ragione non dovremmo colmarla?

Ritengo sia quindi senz'altro il caso di accogliere l'emendamento proposto dal collega Jodice, in aderenza con quello già stabilito in precedenza, in quanto esso appare opportuno per la soluzione di questo scottante problema. Non si può applicare il di-

sposto della legge del 1938 con una disciplina modificativa del 1939 che riguarda solo il vincolo di destinazione alberghiera, in quanto una cosa è la proroga legale e un'altra il vincolo suddetto, e l'una non può sostituire l'altra.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso condividere la tesi dei senatori Berlingieri e Jodice e questo non perchè la consideri infondata, ma perchè, qualora sia intervenuta una sentenza passata in giudicato relativa alla rescissione del contratto di locazione, non sussiste più in atto rapporto di locazione tutelabile, ragione per cui non può più valere il mero possesso, arbitrariamente o speciosamente tenuto, per far rivivere un contratto di locazione in relazione all'articolo 1 del provvedimento. Al cospetto di un giudicato e di un giudizio di opposizione relativo all'esecuzione, il magistrato avrà il dovere di applicare la legge e non applicherà l'articolo 1 in questione, non esistendo più contratto di locazione.

L'articolo potrà invece incidere sui rapporti ancora in atto, cioè quando vi è procedura diretta a ottenere la dichiarazione di finita locazione. In questo caso rimane in vita il rapporto tra le parti per le spese giudiziarie, ma la legge diviene operante.

Ora, accettando l'emendamento del senatore Jodice, noi andremmo ad annullare il giudicato, e questo non potremmo consentircelo se non consumando un vero e proprio arbitrio.

T E R R A C I N I. Dovremo insomma recare un danno a chi ha contato sulla nostra tempestività.

B E R L I N G I E R I, *relatore*. Bisogna anche ricordare che la disposizione transitoria proposta dal collega Jodice era stata concordata unanimemente in sede di Sottocommissione.

M O N N I. Se è per questo, nella seduta di ieri siamo stati tutti d'accordo sul nuovo testo.

P R E S I D E N T E. Siamo stati effettivamente concordi sulla sostanza del nuovo testo. Ma quella proposta del senatore Jodice è una norma transitoria, che non intacca tale sostanza.

M O N N I. A mio avviso, come ho già detto, l'emendamento può invece rappresentare un'innovazione pericolosa.

J O D I C E. Desidero rispondere alle osservazioni fattemi, per far notare a quali parossistiche conseguenze porterebbero i concetti enunciati.

Io parlavo della convalida della licenza per cessata locazione. Ora la convalida può essere data preventivamente; si può quindi anche fare l'ipotesi che per tutte le locazioni fossero state intimate le licenze, e fossero state regolarmente convalidate e passate in giudicato. Noi, allora, emaneremmo un provvedimento di proroga di locazioni inesistenti; legifereremmo cioè *inutiliter!*

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Il senatore Terracini ha parlato di un danno arrecato agli interessati dal ritardo con cui il provvedimento viene discusso. Io concordo pienamente con tale impostazione; ma da essa non deriva necessariamente l'accoglimento dell'emendamento Jodice. Se, infatti, noi avessimo approvato il provvedimento stesso nei termini, cioè prima del 31 dicembre 1962, non sarebbe venuto in mente a nessuno di proporre la disposizione transitoria; tanto è vero che il testo approvato dalla Camera nel 1962, con la previsione di un'approvazione definitiva entro quell'anno, non conteneva nulla nel senso suddetto. Ora, per il protrarsi delle discussioni al Senato, il disegno di legge non è stato approvato in tempo; ma è proprio per ovviare a tale contrattempo che l'Ufficio legislativo del Ministero suggerisce l'aggiunta di un articolo il quale stabilisca: « La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 31 dicembre 1962 ». In tal modo retroagirebbero tutte le norme contenute nel provvedimento, anche

quella dell'articolo 1 che preoccupa il senatore Jodice.

Esaminiamo ora l'emendamento Jodice nella forma in cui è stato proposto. E qui devo dire che se l'ipotesi in esso contemplata può riferirsi esclusivamente all'intimazione di licenza, alla quale non sia ancora seguito il giudicato definitivo, non v'è dubbio che per effetto della retrodatazione della legge il magistrato non potrà più concedere la convalida per i principi di *ius superveniens* cui si ispirano tutte le Corti. Ma se l'emendamento dovesse riferirsi — come del resto appare dalla sua formulazione letteraria — alla *res iudicata*, allora dovrei, come ho già detto, oppormi; perchè il Ministro Guardasigilli non può ammettere che una particolare disposizione di legge intervenga ad annullare un giudicato, che è qualcosa di sacro, di sommamente rispettabile.

G R A M E G N A . La convalida della licenza per finita locazione, pur avendo effetto di cosa giudicata, non è una sentenza passata in giudicato; non è, cioè, una sentenza in termini di legge. Ora può accadere, onorevole Ministro, che una volta convalidata la licenza, intervenga una legge obbligatoria per tutta la collettività; e allora il diritto di carattere generale deve prevalere su quello di carattere singolare, altrimenti non si vede perchè emaneremmo le leggi.

Il provvedimento in esame riguarda appunto l'interesse della collettività; e di fronte a tale interesse noi riteniamo sia dato di sacrificare l'interesse del singolo. Per questa ragione sono favorevole all'emendamento del collega Jodice.

J O D I C E . Desidero ancora aggiungere che, stabilendo l'effetto del provvedimento dal 1° gennaio, noi non considereremmo il vecchio contratto di locazione, poichè questo, il 1° gennaio, era già scaduto. Bisognerebbe allora far retroagire il provvedimento stesso al 31 dicembre 1962.

C A R O L I . Col vincolo alberghiero i casi concreti a quanti si riducono?

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che la formula proposta dal senatore Jodice, che si riferisce alle intimazioni di sfratto, è pienamente compresa nell'articolo finale del disegno di legge.

R I C C I O . Voto a favore dell'emendamento Jodice per due ragioni: una, perchè era stato già approvato dal Sottocomitato di cui ho fatto parte e a cui la Commissione aveva delegato il compito di formulare un nuovo testo; l'altra, perchè lo emendamento riproduce *ad literam* le disposizioni che sono contenute in tutte le precedenti leggi riguardanti le locazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Jodice, del quale do nuovamente lettura:

« La proroga di cui all'articolo 1 si applica anche nei casi in cui sia stata intimata licenza se il locatario occupi ancora l'immobile alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1963.

(È approvato).

G R A M E G N A . Per dichiarazione di voto.

Noi votiamo a favore del disegno di legge, pur confermando tutte le riserve che abbiamo precedentemente fatte, proprio per evitare che si verifichi una *vacatio legis* che possa nuocere non solamente ai singoli, ma agli interessi della collettività e nella speranza che nei due anni che ancora ci sono di proroga, il Governo e il Parlamento possano emanare una legge più completa.

B O N A F I N I . Per dichiarazione di voto.

Onorevole Presidente, il mio Gruppo mi ha incaricato di esprimere, attraverso una dichiarazione di voto, ciò che pensiamo in merito al presente disegno di legge.

Dirò, anzitutto chiaramente che, in seguito alla relazione iniziale fatta sul disegno di legge Rocchetti, da parte del relatore, fosse ovvio che il pensiero dei Commissari si esprimesse in una logica consequenziale giuridica. Il relatore Berlingieri infatti si richiamava a tutte le leggi che riguardavano i rapporti tra i proprietari degli immobili e i locatari. Si ritenne da parte nostra che, in conclusione, nel proporre eventuali emendamenti della proposta di legge Rocchetti, ci si attendesse al pensiero giuridico espresso dalle leggi che lo precedettero, in tal caso dal 1921 fino al 1936. Tale stato di fatto impone quindi alcune questioni. In primo luogo una questione di natura politica; a tale riguardo mi domando anzitutto perchè nei modi e nei termini siamo arrivati allo scompensamento di quell'equilibrio giuridico e cioè a proporre una legge che totalmente capovolge tutto ciò che il legislatore, nel giro di 40 anni, ha espresso fino a questo momento.

La risposta a tale ipotesi è questa: che dal 15 ottobre scorso era pervenuta al Senato la proposta Rocchetti. Non entro nel merito, ma faccio presente che l'altro ramo del Parlamento all'unanimità, meno uno, votò a favore di quel disegno di legge.

Tengo comunque conto che quel disegno di legge continuava il pensiero giuridico di ciò che altre leggi avevano premesso.

Ci siamo trovati dal 15 ottobre ad ora, per una naturale limitazione di tempo dovuta alla fine della legislatura, a dover sentire ripetutamente, con una sequenza incalzante da parte di taluni Commissari, dire: « se volete andare in Aula andateci pure ! », ben sapendo che nei termini di tempo disponibili ciò avrebbe significato rimanere in una *vacatio legis* nei rapporti fra locatario e locatore.

Su questo punto è necessario considerare ciò che disse l'onorevole Ministro guardasigilli, per quanto gli compete, dei rapporti

giuridici tra proprietario e locatore e quanto, per noi preminente, disse il Ministro del turismo in quest'Aula (e fuori quest'Aula 48 ore fa in una riunione di stampa) il quale forse convinto che non ci sarebbe stato uno squilibrio di questa natura nei rapporti tra locatario e proprietario dell'immobile) assicurava tutta la categoria, riguardante 15 mila aziende, che comunque si sarebbe continuato, nei limiti del tempo possibile, a mantenere quell'equilibrio.

Le ultime dichiarazioni del senatore Berlingieri mettono in chiaro ciò che la saggezza dei Commissari della Sottocommissione aveva indicato all'unanimità e cioè che, piuttosto che affrontare in questi termini di tempo, in questi modi, un problema così delicato e profondo per l'interesse nazionale, avevano deciso di proporre un articolo il quale dava la possibilità di una proroga di due anni. Ma abbiamo visto ieri presentare degli emendamenti al di là e al di sopra della decisione della Commissione, ignorando volutamente il parere che si era demandato ad una Sottocommissione.

Gli emendamenti che sono stati qui presentati, a mio avviso, sconvolgono totalmente quelli che sono i rapporti particolari di settori che riguardano i proprietari di albergo e i conduttori di albergo; sconvolgono totalmente il pensiero giuridico che, nel settore del turismo, all'unanimità è stato espresso dal Senato, per quanto si riferisce agli incentivi finanziari e alle garanzie per poter dar modo sia ai proprietari che ai conduttori di albergo di migliorare ciò che è nel generale e nel particolare interesse del problema economico nazionale.

A questo punto desidero precisare, onorevoli colleghi, che gli emendamenti che il mio Partito socialista italiano ha proposto non sono stati suggeriti solo per dare garanzia ad una parte, cioè quella dei conduttori di albergo. Noi abbiamo fatto ciò, perchè riteniamo che domani coloro che saranno portati da una naturale vocazione di maggiore profitto, quelli cioè che rappresentano la proprietà, porteranno ad inevitabili scompensi su tutto ciò che il Governo nel 1962 ha preordinato per un giusto avvio del problema turistico italiano.

Mi sorprende che il Sottosegretario per il turismo oggi non abbia fatto eco alle dichiarazioni finali espresse dal Ministro qui e fuori di qui. Comprendo perfettamente che anche il Governo è condizionato dalla stessa preoccupazione di tempo, dovuta al fatto che la legislatura sta per terminare, ma non era concepibile che in questa situazione particolare politica della Nazione, si permettesse che una parte portasse il peso così potenziale, delimitativo a tutti gli altri pensieri che dovrebbero primeggiare nella mente del legislatore quando affronta una legge. E allora, onorevole Ministro, io lascio, dopo questa esperienza, la Commissione di giustizia, la lascio amareggiato perchè ritenevo che fra eminenti giuristi dovesse prevalere la coscienza giuridica che deve portare alla soluzione di problemi nazionali e non solo di quelli di parte.

Ecco perchè il Partito socialista vota contro questo disegno di legge, sapendo che coloro che domani dovranno subire le conseguenze dirette di questa legge daranno nei termini elettorali il loro giudizio.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che, in seguito agli emendamenti approvati, la Presidenza provvederà al necessario coordinamento.

(E approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari